

OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06)

Gli adempimenti informativi e gli obblighi di pubblicità on line in materia di contratti pubblici e il nuovo Sistema Informativo dell'Osservatorio Regionale

Guida e riferimenti utili

Rel. 3.0 del 28/05/2012

Indice

<u>Il Sistema Informativo (SITAT SA) dell'Osservatorio di cui al Capo II del Regolamento di attuazione della L.R.38/07</u>	3
<u>Riferimenti alla normativa nazionale e regionale</u>	5
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici).....	5
L.R.38/07 e s.m.i.: Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.	7
<u>"Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" (DPGR 45R/08) Modificato dal nuovo DPGR 44/R del 31 luglio 2012</u>	10
<u>Comunicati dell'Osservatorio Regionale</u>	17
Trasmissione dei dati dei Contratti Pubblici di importo inferiore o uguale a 150mila euro, dei Contratti "esclusi", degli Accordi quadro e fattispecie consimili	17
Trasmissione dei dati dei Contratti Pubblici ex art.7 comma 8 D.Lgs.163/06.....	22
Redazione programma annuale forniture e servizi ex art.29 L.R.38/07 e pubblicazione on line ex art.10 L.R.38/07 s.m.i.....	25
<u>Comunicati dell'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici in materia di obblighi informativi</u> . 26	
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori Ordinari e Speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 Euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 Euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili.....	26
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari, speciali e contratti esclusi.....	29
"Trasmissione dati relativi agli avvalimenti"	33
Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement-GPP).....	34
Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici.....	39
Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonchè per l'applicazione di sanzioni ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.....	42
<u>Faq e chiarimenti utili dell'Osservatorio regionale e dell'Avcp</u>	44
Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità	48
Schema di riepilogo degli obblighi di pubblicità.....	49
Faq dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.....	51
<u>Classificazioni di Contratti utili alla determinazione degli obblighi informativi</u>	52
Individuazione della soglia di importo	52
Fattispecie di contratti per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità.....	52
Contratti di servizi esclusi.....	53
Contratti di servizi che prevedono impiego diretto di manodopera	58
<u>Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP)</u>	59

Il Sistema Informativo (SITAT SA) dell'Osservatorio di cui al Capo II del Regolamento di attuazione della L.R.38/07

(contesto normativo)

consente la trasmissione delle comunicazioni e dei documenti previsti dagli obblighi informativi e di pubblicità on line:

- Û previsti dal **D.Lgs.163/06 (art.7 comma 8 e 9)** per i contratti di interesse comunale, provinciale e regionale e ricadenti nell'ambito di competenza della sezione regionale toscana dell'Osservatorio dei CP dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici;
- Û previsti dal DM 21/4/2001 per la pubblicità on line sul sito del Ministero delle Infrastrutture che comprende i Programmi triennali del Ilpp, i bandi e gli esiti di gara e che è richiamato anche dal **D.Lgs.163/06 art.65 e 66;**
- Û previsti dalla **L.R.38/07** e dal relativo regolamento di attuazione verso l'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici di cui al Capo II della stessa legge.

non consente la trasmissione delle comunicazioni :

- Ø previste dal **D.Lgs.163/06** e collegate all'aggiornamento del casellario delle imprese (**art.38, 40, 48, 49 et all.**) da inoltrare alla sezione centrale dell'Osservatorio dei CP dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici;
- Ø previsti da norme diverse dal D.Lgs.163/06 (legge sulla "tracciabilità", "Green Public Procurement etc.).

(continuità)

Sostituisce ed integra, recuperando le informazioni già trasmette con detti sistemi, le procedure:

- Û Sitat
- Û Simog Toscana
- Û Sitat-109 (per i soli programmi triennali Ilpp)

(ambito temporale)

Raccoglie le informazioni

- Û dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi annuali su forniture e servizi
- Û relative all'esecuzione di tutti i contratti di importo superiore a 150mila euro aggiudicati dal 1 gennaio 2008 (forniture e servizi) o dal primo maggio 2008 (lavori pubblici);
- Û di tutti i contratti aggiudicati successivamente al primo } gennaio 2011:
 - o di importo <150mila euro
 - o di servizi esclusi
 - o di accordo quadro o convenzioni e relative adesioni

(prossimi sviluppi)

Al fine di dare piena attuazione all'ultimo punto, Sitat si integrerà:

- Û con il sistema Cipe per il rilascio del codice CUP;
- Û con il sistema per la pubblicazione dei bandi sulla GUCE;
- Û con il sistema informativo regionale (Sispc) per le "notifiche preliminari";

Riferimenti alla normativa nazionale e regionale

Selezione degli articoli aventi ad oggetto disposizioni, modalità e strumenti relativi agli adempimenti informativi in forza della legge nazionale (Codice dei Contratti) e regionale (L.R.38/07)

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)

Art. 7.

Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

...

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

Art. 65.

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992;

art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro

inviano un avviso, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

...

6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Art. 66.

Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.

...

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

L.R.38/07 e s.m.i.: Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Capo II

Osservatorio regionale sui contratti pubblici

Art. 4

Osservatorio regionale sui contratti pubblici

1. E' istituito, nell'ambito della direzione generale regionale competente per materia, l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, di seguito definito Osservatorio, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.

2. La Regione, tramite l'Osservatorio, persegue inoltre l'obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.

3. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal presente capo concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia tecniche che amministrative.

Art. 5

Compiti dell'Osservatorio

1. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;

....

2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:

a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a);

c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;

...

e) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;

f) ad assicurare, con le modalità previste all'articolo 11, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;

...

3. L'archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene:

a) l'anagrafi ca delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto;

b) i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;

c) i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 8 e quelli acquisiti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.

...

6. L'Osservatorio, nell'ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.

...

10. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le regole tecniche assunte nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana.).

....

Art. 7

Compiti dell'Osservatorio in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza

1. L'Osservatorio collabora con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

...

Art. 8

Comunicazione e trasmissione dei dati

1. Le stazioni appaltanti inviano all'Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.

2. L'Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l'acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

...

Art. 10

Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del d.lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell'Osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ove prevista.

3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità dettate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a):

- a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;
- b) i programmi annuali per forniture e servizi;
- c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti procedure negoziate;
- d) gli avvisi relativi alle proposte di finanziamento di progetto;

- e) gli accordi quadro conclusi;
- f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori;

Art. 11

Realizzazione di un sistema in rete

1. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

...

Art. 13

Misure sanzionatorie

1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 8 e di pubblicità degli atti di cui all'articolo 10, previsti dalla presente legge e non diversamente sanzionati, la Regione applica, nei confronti del soggetto tenuto all'adempimento, secondo l'ordinamento interno della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 fino ad un massimo di euro 3.000,00.

2. In caso di ritardato adempimento, effettuato non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti, oppure in caso di adempimento parziale, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 250,00 fino ad un massimo di euro 1.500,00.

3. Ai fini della concreta determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto anche dell'entità dell'appalto cui l'omissione o il ritardo si riferiscono.

....

Art. 29

Programmazione dei contratti di forniture e servizi

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.

2. Il programma annuale contiene: l'oggetto indicativo del contratto, l'importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all'affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.

3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell'amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.

4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

"Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" (DPGR 45R/08) Modificato dal nuovo DPGR 44/R del 31 luglio 2012.

CAPO II - Sistema informativo regionale dei contratti pubblici

Art. 2 - Caratteristiche del sistema informativo

1. L'Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall'articolo 5 e dall'articolo 7 della l. r. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana").
2. In particolare, l'Osservatorio provvede:
 - a) all'acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell'archivio di cui al Capo III;
 - b) alla pubblicità, sulla pagina web dell'Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.
3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 della l.r. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall'Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.
4. L'Osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della l. r. 38/2007.
5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell'Osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.

Art. 3 - Semplificazione amministrativa

1. L'Osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:
 - a) duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell'invio di informazioni già trasmesse all'Osservatorio;
 - b) trasmissione di dati e di informazioni comunque già in possesso dell'Osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;
 - c) invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall'Osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007.

...

Art. 5 - Disposizioni generali sul trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell'Osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, parte I, del d. lgs. 196/2003 ed al disciplinare tecnico, Allegato B), allo stesso decreto legislativo.

CAPO III - Archivio regionale dei contratti pubblici

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 6 - Costituzione dell'archivio regionale dei contratti pubblici

1. E' costituito l'archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l'insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall'Osservatorio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della l. r. 38/2007.

Art. 7 - Completezza dei dati e delle informazioni

1. Fanno parte dell'archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall'Osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. Dell'archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresì:

a) i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all'acquisizione dei quali l'Osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 della l. r. 38/2007;

b) gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l. r. 38/2007.

Art. 8 - Composizione dell'archivio

1. Nell'ambito dell'archivio costituito ai sensi dell'articolo 6, sono individuate le seguenti sezioni:

a) Sezione "Anagrafica";

b) Sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro";

c) Sezione "Intero ciclo degli appalti".

Art. 9 - Modalità di acquisizione dei dati

1. All'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l'Osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 2, e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3.

2. L'Osservatorio, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predispone apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicità, approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell'Osservatorio.

Sezione II - Sezione "Anagrafica"

Art. 10 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Anagrafica"

1. La sezione "Anagrafica" contiene i dati e le informazioni elencate all'Allegato A al presente regolamento, relativi all'anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonché degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto.

2. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” e da quella dell’ ”Intero ciclo dell’appalto”, incrementati altresì con i dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all’ articolo 11 della l. r. 38/2007.

Sezione III - Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”

Art.11 - Contenuto della sezione

1. La sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” contiene i dati e le informazioni di cui all’ allegato B al presente regolamento.
2. I dati e le informazioni di cui all’ allegato B sono trasmessi relativamente a:
 - a) contratti di lavori pubblici, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’ articolo 125, comma 8, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
 - b) contratti di fornitura con posa in opera, se di importo pari o superiore alla soglia di cui all’ articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006;
 - c) contratti di servizi per i quali sia previsto l’impiego diretto della manodopera, se di importo pari o superiore alla soglia determinata ai sensi dell’ articolo 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, corrispondenti:
 - 1) alle categorie 1, 10, 12, 14 e 16 dell’ allegato II A al d. lgs. 163/2006;
 - 2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell’ allegato II B al d.lgs. 163/2006.
3. I dati di cui all’ allegato B comma 1 lettere da a) ad h) ed r) sono trasmessi anche per i contratti di cui al comma 2 di importo inferiore alla soglia determinata ai sensi dell’ articolo 125 comma 8 ultimo capoverso e comma 11 del d.lgs. 163/2006.
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi unitamente alla pubblicazione dell’ esito della procedura di appalto di cui all’ art. 10 comma 3 lettera c) della L.R. 38/07 e s.m.i. da effettuarsi nei termini di cui all’ art.20, fatta salva l’ ipotesi di cui all’ art. 13 comma 2.
5. Nei dati e nelle informazioni di cui al comma 2 non sono compresi quelli relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.lgs. 163/2006, nonché quelli relativi ai contratti per i quali non sia previsto l’ obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dall’ articolo 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 12 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”

1. L’ Osservatorio provvede all’ acquisizione ed all’ aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”, attraverso le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’ articolo 11, incrementate da quelle acquisite dall’ Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’ articolo 11 della l. r. 38/2007.

Art. 13 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”:
 - a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all’ allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);
 - b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto per quelli di cui all’ allegato B, comma 1 lettera i);
 - c) entro dieci giorni dal verificarsi dell’ evento al quale l’ informazione si riferisce, per i dati di cui all’ allegato B, comma 1 lettere da o) a s);

d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all'allegato B, comma 1 lettera t).

2. I dati di cui all'allegato B comma 1 lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall'effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE") ed in caso di interventi effettuati nell'ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all'art. 59 del d. lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l'intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.

Sezione IV - Sezione dell' "Intero ciclo degli appalti"

Art. 14 - Contenuto della sezione

1. La Sezione "Intero ciclo degli appalti" contiene i dati e le informazioni elencati nell'Allegato C al presente regolamento, inerenti ai contratti pubblici oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della l. r. 38/2007, relativamente all'intero ciclo dell'appalto, dalla programmazione alla progettazione, all'affidamento, nonché alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto.

2. Fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all'articolo 11, nei dati e nelle informazioni di cui al comma 1 non sono compresi quelli relativi:

a) ai contratti di importo pari o inferiore a euro 150.000;

b) ai contratti esclusi di cui agli articoli da 19 a 26 del d.lgs.163/2006;

c) ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del d.lgs.163/2006 limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettere da e) a i);

d) ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro limitatamente ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato C, paragrafo 1, lettera g), punto 1 (importo e date degli stati di avanzamento emessi) e punto 2 (modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento);

e) agli ulteriori contratti per i quali non sia previsto l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai sensi dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Art. 15 - Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione "Intero ciclo degli appalti"

1. L'Osservatorio provvede, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, all'acquisizione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione "Intero ciclo degli appalti" attraverso:

a) i dati e le informazioni di cui all'articolo 14, trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della l. r. 38/2007;

b) le comunicazioni acquisite dall'Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007;

c) le comunicazioni comunque acquisite dall'Osservatorio nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 della l. r. 38/2007, e con le modalità definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. 163/2006.

Art. 16 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'allegato C entro i termini di cui all'articolo 7, comma 8, del d. lgs. 163/2006, ove da questo previsti, e in

mancaza entro il termine massimo di sessanta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto di comunicazione.

CAPO IV - Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni

Art. 17 - Oggetto delle pubblicazioni

1. L'Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui all'articolo 10 della l. r. 38/2007, nonché dell'avviso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa.

Art. 18 - Modalità di trasmissione

1. Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 17 sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, all'acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.

2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all'articolo 128, comma 11, del d. lgs. 163/2006.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 3, della l. r. 38/2007, i programmi annuali per forniture e servizi sono pubblicati sulla base degli schemi tipo definiti dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.

Art. 19 - Esclusione dalla comunicazione

1. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l'articolo 59 del d. lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall'articolo 65, comma 2, dello stesso d. lgs., sono esentate dalla trasmissione all'Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

1 bis. I contratti di acquisto in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, secondo periodo del d.lgs. 163/2006 non sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 10 della l.r. 38/2007, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettere, b) e c).

Art. 20 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

1. Gli atti e le informazioni di cui all'articolo 10, comma 3, della l. r. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17:

- a) entro venti giorni dall'approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;
- b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, o dall'esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso;
- c) entro venti giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.

CAPO V - Disposizioni sull'accesso ai dati

Art. 21 - Accesso ai dati

1. L'Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all'articolo 22, l'accesso, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 38/2007, e alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n.

241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.

Art. 22 - Modalità dell'accesso

1. L'accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.
3. L'accesso anche in via informatica è garantito:
 - a) alle stazioni appaltanti;
 - b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al Capo III della l. r. 38/2007, nonché a quelli legittimati ai sensi dell'articolo 11 della l. r. 38/2007, con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Anagrafica" ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione "Regolarità e sicurezza del lavoro";
 - c) ai soggetti di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del d. lgs. 163/2006, l'accesso ai dati contenuti nella Sezione "Intero ciclo dell'appalto" è generalizzato.
5. L'accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l'accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.

Art. 23 - Ulteriori funzionalità operative del Sistema informativo

1. L'Osservatorio garantisce l'accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all'utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.
2. L'Osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.

Allegato B

Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (articolo 11)

L'archivio contiene i seguenti dati:

- a) oggetto del contratto;
- b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di forniture, se sia prevista posa in opera;
- c) nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 32, anche a seguito di affidamento dell'incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell'articolo 32, comma 3.
- d) indirizzo del cantiere o del luogo in cui si esegue il contratto;
- e) prezzo a base di gara ed importo degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 163/2006;
- f) data di aggiudicazione;
- g) data di inizio e termine dei lavori o di esecuzione definiti nel contratto;

- h) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico titolare del contratto ed eventualmente dell'esecutore;
- i) denominazione e codice fiscale dell'operatore economico subappaltatore o sub-contraente nonché tipo di prestazione e data di autorizzazione del subappalto o del sub-contratto;
- j) redazione dei seguenti documenti, ove richiesti:
 - 1. piano di sicurezza e coordinamento e nominativo del coordinatore della sicurezza per la progettazione;
 - 2. documento unico di valutazione dei rischi di interferenza e nominativo del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa che lo ha redatto.
- k) nominativo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- l) nomina del direttore operativo ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 38/2007, ed il relativo nominativo;
- m) nominativo del tutor nei casi previsti dall'articolo 22 della l.r. 38/2007;
- n) presentazione da parte dell'affidatario e valutazione da parte della stazione appaltante di eventuali misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza o requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 38/2007;
- o) esito negativo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 38/2007;
- p) mancata aggiudicazione definitiva o mancato pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 38/2007);
- q) inadempienze rilevate dalla stazione appaltante relativamente alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro di cui all'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, della l.r. 38/2007;
- r) elenco delle segnalazioni di infortuni avvenuti nel cantiere, tenuto dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a trenta giorni lavorativi;
- s) data di sospensione e ripresa dell'esecuzione per i contratti di lavori;
- t) data effettiva del termine dei lavori o di esecuzione del contratto, ammontare complessivo delle ore lavorate e numero delle segnalazioni di infortunio di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007 con diagnosi superiore a tre giorni lavorativi.”.

Comunicati dell'Osservatorio Regionale

**OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06)**

AVVISO

Trasmissione dei dati dei Contratti Pubblici di importo inferiore o uguale a 150mila euro, dei Contratti “esclusi”, degli Accordi quadro e fattispecie consimili

TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI INTERESSE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE, SETTORI ORDINARI E SPECIALI: ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE AI 150.000 EURO, AI CONTRATTI “ESCLUSI” DI CUI AGLI ARTT. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 DEL D.LGS n. 163/2006, DI IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 EURO E AGLI ACCORDI QUADRO E FATTISPECIE CONSIMILI

E

PROSSIMA ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI EX CAPO II REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 38/07 E S.M.I.

Integrazione avviso 29 dicembre 2010 ed avviso 1 marzo 2011

VISTO:

l'art.6 del D.Lgs.163/06 che definisce compiti e funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

l'art.7 comma 1 del D.Lgs.163/06 il quale dispone che l'Osservatorio sui Contratti Pubblici che opera nell'ambito di detta Autorità è composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome e che i modi ed i protocolli dell'articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

il protocollo generale di intesa fra Conferenza Stato-Regioni ed Autorità sui contratti pubblici approvato il 26 marzo 2008, atto a realizzare forme stabili di collaborazione e cooperazione tra la stessa Autorità e Conferenza per la definizione e l'articolazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione centrale e in una Sezione territorialmente decentrata (Concerto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 163/06);

il Capo II della L.R.38/07 il quale istituisce l'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici definendone funzioni e compiti e fra questi in particolare la gestione dell'archivio dei contratti pubblici di cui all'art.5 comma 2 let.a) tramite raccolta di informazioni con le modalità di cui all'art.8;

i Capi II e III e IV del regolamento di attuazione della L.R.38/07 i quali dettano rispettivamente le caratteristiche del Sistema Informativo regionale dei Contratti Pubblici, l'articolazione ed il contenuto

informativo dell'Archivio dei Contratti Pubblici e le disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione delle informazioni.

l'art.7 della L.R. 38/07 il quale definisce i compiti dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di cui al Capo II della stessa legge, in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza di cui all'art.7 del D.Lgs. 163/07;

l'art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/06 il quale dispone che gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

l'art. 65 comma 1 e gli altri articoli dello stesso D.Lgs. 163/06 i quali dispongono la pubblicazione di avvisi ed esiti secondo le modalità del citato art.66;

il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 il quale dispone che la pubblicazione sul sito informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è assolta tramite i siti delle Regioni laddove attivati;

l'art.10 della L.R.38/07 s.m.i. relativa agli obblighi di pubblicazione sulla pagine web dell'Osservatorio di cui al capo II della stessa legge;

il comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla GUCI del 21 aprile 2008 avente per oggetto trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art.7 comma 8 del D.Lgs. 163/07;

il comunicato dell'Osservatorio regionale sui Contratti Pubblici del 30 ottobre 2008 avente ad oggetto la trasmissione dei dati dei Contratti Pubblici ex art.7 comma 8 D.Lgs.163/06 ed il successivo dell'8 gennaio 2009 nel quale si rendeva nota l'attivazione della procedura Simog-Toscanaper la trasmissione delle informazioni di cui ai precedenti comunicati;

gli ulteriori chiarimenti e riepiloghi dei diversi adempimenti informativi e di pubblicità a carico delle stazioni appaltanti nei confronti dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici anche nel suo ruolo di sezione regionale ex art.7 comma 1 D.Lgs.163/06 e disponibili all'indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti;

il Comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici del 14 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010, avente ad oggetto la "trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori Ordinari e Speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 Euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 Euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili".

CONSIDERATO:

che il punto 1.2 del citato ultimo comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che si produce in allegato a far parte integrante del presente avviso, dispone che "la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome" e che "a tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici";

SI COMUNICA

la prossima attivazione del nuovo Sistema Informativo (SITAT) dell'Osservatorio di cui al Capo II del Regolamento di attuazione della L.R.38/07 all'interno del quale saranno ricondotte sia le rilevazioni che le pubblicazioni in essere ed inoltre le estensioni di cui al sopra citato comunicato del Presidente dell'A.V.C.P. e le ulteriori informazioni richieste dalla norma regionale, in particolare ai fini di pubblicità sulla pagina web dell'Osservatorio di cui all'art.10 e della sezione regolarità e sicurezza sul lavoro dell'Archivio dei Contratti Pubblici di cui agli artt.11-13 del regolamento di attuazione;

che gli obblighi di trasmissione dei dati dei contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 Euro, dei contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006 e degli accordi quadro e fattispecie consimili, prevista quale estensione della rilevazione in essere di cui al comma 7 art.9 del D.Lgs. 163/06 dal Comunicato del Presidente dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici del 14 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010, dovranno essere assolti, qualora relativi a contratti di interesse comunale, provinciale e regionale, solo ed esclusivamente attraverso il nuovo Sistema Informativo di cui al punto 1).

che pertanto tutti i nuovi obblighi, più ampiamente dettagliati ai punti successivi, dovranno essere considerati vigenti solo con l'avvio del Sistema Informativo di cui al punto 1) e che pertanto dovranno essere assolti solo successivamente all'attivazione delle relative procedure;

che gli obblighi di cui al punto 2) riguarderanno in particolare le fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto per i contratti per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011, delle seguenti tipologie:

contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro e contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro;

contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili indipendentemente dal loro importo;

contratti d'appalto di lavori di importo superiore a 40.000 euro e contratti di servizi e forniture superiori a 20.000 euro, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili;

che in forza di quanto disposto dall'art.11 del regolamento di attuazione della L.R. 38, tali obblighi, sempre a partire dall'attivazione del Sistema Informativo di cui al punto 1), si estenderanno anche ai contratti "esclusi" di cui all'art.20 del D.Lgs. 163/06 di importo compreso fra i 20.000 e i 150.000 euro qualora appartenenti alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell'allegato II B del citato decreto legislativo;

che in merito al contenuto delle comunicazioni, per tutti i contratti di importo superiore a 20.000 euro di cui al citato art.11 del regolamento di attuazione della L.R.38/07 - contratti di lavori di importo superiore a 40.000 euro; contratti di forniture con posa in opera; contratti di servizi per i quali sia previsto l'impiego di manodopera - le stesse saranno integrate dalle ulteriori informazioni elencate nell'allegato b) di detto regolamento.

che, a maggior chiarimento di quanto sopra esposto, per i contratti cosiddetti esclusi di importo inferiore a 150.000 euro non compresi fra quelli di cui al punto 5), nessuna comunicazione è dovuta successivamente alla richiesta ed al conseguente perfezionamento del Codice Identificativo Gara (CIG).

che, sulla base della lettura combinata delle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente dell'Avcp del 14 dicembre u.s. e del regolamento di attuazione della L.R.38/07, i termini per la trasmissione dei dati a questo Osservatorio regionale, che saranno più dettagliatamente specificati in successivo

comunicato che sarà diffuso in occasione dell'attivazione del sistema informativo, sono così da riepilogare:

dovranno essere comunicati entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto i dati:

dei contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro

dei contratti di forniture con posa in opera di importo superiore a 20.000 euro;

dei contratti di servizi corrispondenti alle categorie 1,10,12,14 e 16 dell'allegato II A del D.Lgs.163/06

e alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell'allegato B di importo superiore a 20.000 euro.

i dati relativi ai contratti di forniture e di servizi di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro non compresi fra quelli di cui al precedente punto a) dovranno essere trasmessi entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto;

i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non previsti fra quelli di cui al punto a) dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.

i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti, le attività delle Centrali di committenza di cui all'art 33 del Codice dei contratti, le convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99, e le fattispecie consimili, vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula, che interesseranno i soli contratti di importo superiore a 150.000 euro, saranno rese note con successivi comunicati;

i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, che risultano affidati a far data dal 1° gennaio 2011, vanno comunicati:

se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui ai precedenti punti a) e b) sulla base dell'appartenenza alle diverse categorie ivi previste;

se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e, quindi, con riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.

che per i contratti di cui al punto 4) aggiudicati o affidati durante il periodo intercorrente fra il primo gennaio 2011 e la data di attivazione del Sistema Informativo, individuata, come da successivo punto 14), nel 7 aprile 2011, i termini per la trasmissione dei dati di cui al punto 8) decorreranno da detta data di attivazione del Sistema anziché da quella dell'evento di riferimento (aggiudicazione, affidamento o stipula);

che la sospensione sino all'attivazione del sistema informativo non riguarda in alcun modo le rilevazioni già in essere e che pertanto sino ad attivazione del nuovo sistema informativo gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità:

l'elenco riassuntivo trimestrale per avvii e conclusioni degli appalti di lavori di importo inferiore a 150mila € intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori aggiudicati entro la medesima data;

le informazioni di cui al comma 8 dell'art.7 anche relativamente a contratti aggiudicati o affidati successivamente al 31 dicembre 2010 utilizzando la procedura Simog-Toscana e, per i soli contratti di lavori aggiudicati antecedentemente all'8 maggio 2008, la procedura Sitat-109.

che pertanto per dette comunicazioni e gli ulteriori obblighi informativi e di pubblicità valgono le disposizioni e i chiarimenti di cui al documento "chiarimenti in merito agli obblighi informativi e di pubblicità ai sensi del D.Lgs.163/07 e della L.R. 38/07, disponibile all'indirizzo

www.e.toscana.it/osservatorio-contratti, al quale si rimanda sino a nuova disposizione quale quadro complessivo degli adempimenti ad oggi vigenti;

che per tutto quanto non espressamente disposto dal presente comunicato si rimanda all'allegato Comunicato del Presidente dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici ed al Regolamento di attuazione della L.R.38/07;

che con successivo comunicato che sarà emesso entro il mese di febbraio 2011 si provvederà a fornire le istruzioni per l'avvio all'uso del nuovo sistema informativo ed alla ricostruzione del quadro complessivo di tutti gli adempimenti informativi nei confronti di questo Osservatorio come degli obblighi di pubblicità sulla pagina web dello stesso Osservatorio ai sensi dell'art.10 della L.R.38/07.

14. che l'attivazione del nuovo Sistema Informativo (SITAT) dell'Osservatorio, di cui al punto 1), all'interno del quale saranno ricondotte sia le rilevazioni che le pubblicazioni in essere ed inoltre le estensioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, avverrà in data 7 aprile;

15. che, a maggior chiarimento dell'ambito di applicazione dei nuovi obblighi di cui al punto 4) e dei relativi termini:

per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro aggiudicati successivamente al primo gennaio 2011, i termini decorrono dalla data della stipula del contratto che, ai sensi del comma 10 dell'art.11 del D.Lgs. 163/06, non può avvenire prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

per i contratti d'appalto di lavori di importo superiore a 40.000 euro e contratti di servizi e forniture superiori a 20.000 euro, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili, la data di affidamento successiva al primo gennaio 2011 è da intendersi riferita a questi ultimi (accordi quadro, convenzioni e fattispecie consimili) e non a quella di adesione agli stessi.

16. che per tutte le fattispecie richiamate nonché per le rilevazioni in essere, qualora, anche successivamente all'attivazione del sistema informativo di cui al punto 1), le comunicazioni relative alla fase di aggiudicazione fossero erroneamente trasmesse all'AVCP tramite il sistema SIMOG, le stesse dovranno comunque essere trasmesse a questo Osservatorio Regionale tramite SITAT anche ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità dell'avviso sui risultati (esito) delle procedure di affidamento di cui all'art.65 del D.Lgs.163/06 e dell'art.10 della L.R. 38/07, i due obblighi essendo infatti unificati nel citato nuovo sistema.

17. che a seguito di nuove disposizioni ricevute dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici conseguenti la recente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/10 come modificata dalla Legge 217/10), contrariamente a quanto previsto ai fini di una semplificazione degli obblighi informativi, anziché per il tramite del sistema regionale SITAT, il Codice Unico di Progetto (CIG) potrà essere richiesto a detta Autorità solo ed esclusivamente tramite il sistema SIMOG.

Firenze, 1 marzo 2011

REGIONE TOSCANA
OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex LR 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex dlgs. 163/06)

AVVISO

Trasmissione dei dati dei Contratti Pubblici ex art.7 comma 8 D.Lgs.163/06

TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
– SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI EX ART.7 COMMA 8 DLGS.
163/06.

VISTO:

- § l'art.7 comma 1 del dlgs.163/07 il quale dispone che l'Osservatorio sui Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome e che i modi ed i protocolli dell'articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- § il protocollo generale di intesa fra Conferenza Stato-Regioni ed Autorità sui contratti pubblici approvato il 26 marzo 2006, atto a realizzare forme stabili di collaborazione e cooperazione tra la stessa Autorità e Conferenza per la definizione e l'articolazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione centrale e in una Sezione territorialmente decentrata (Concerto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. 163/2006);
- § l'art.7 della lr 38/07 il quale definisce i compiti dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di cui al Capo II della stessa legge, in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza di cui all'art.7 del dlsg. 163/07;
- § il comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla GUCI del 21 aprile 2008 avente per oggetto trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art.7 comma 8 del dlgs.163/07;

CONSIDERATO:

- § che il punto 1b del suddetto comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla GUCI del 21 aprile 2008 prevede che “le sezioni regionali dell'osservatorio provvedano entro 30 giorni successivi alla pubblicazione di detto comunicato a rendere note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici”;
- § che per stazioni appaltanti di interesse regionale e sub-regionale si intendono i soggetti di cui all'art.2 (ambito soggettivo) della lr 38/07;
- § che pertanto le stazioni appaltanti non rientranti nell'ambito di cui sopra saranno tenute a seguire le disposizioni di cui al punto 1a del citato comunicato dell'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici fatto salvo quanto disposto al successivo punto 8 e fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Autorità stessa;

§ che la trasmissione dei dati sui contratti pubblici di interesse regionale e subregionale dovrà avvenire in tempi tali da garantire il completamento dell'invio di tali dati dalle sezioni regionali alla sezione centrale dell'Osservatorio entro il 31 gennaio 2009, secondo quanto disposto nel protocollo di intesa fra Conferenza Stato-Regioni ed Autorità sui contratti pubblici approvato il 26 marzo 2006.

SI COMUNICA:

Che l'invio alla Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, da parte dei lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, d'interesse soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di interesse regionale, provinciale e comunale, d'importo superiore ai 150.000 euro (IVA esclusa) dovrà essere assicurato unicamente mediante le specifiche procedure informatiche che saranno rese disponibili sul sito internet dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana;

Che la data di attivazione della procedura telematica sul sito internet dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della Regione Toscana da utilizzare per la trasmissione dei dati sui contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale sarà resa nota con successivo avviso che sarà pubblicato entro la data ultima del 31 ottobre 2008.

Che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:

- a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° maggio 2008;
- b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008.

Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:

- fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
- fase iniziale di esecuzione del contratto;
- fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
- fase di conclusione del contratto;
- fase di collaudo.

La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo è inferiore ai 500.000. euro.

Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

- ritardi o sospensioni nella consegna;
- accordi bonari;
- sospensioni;
- varianti;
- subappalti;
- variazione aggiudicatario in corso d'opera.

Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 4, lettera a).

Che l'invio dei dati di cui al punto 4, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata o, per gli affidamenti/aggiudicazioni intervenuti dal 1° gennaio 2008 per i contratti di servizi e forniture e dal 1° maggio per quelli di lavori, sino all'attivazione delle procedure

telematiche del sito regionale di cui al punto 2, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Che i termini per l'invio dei dati di cui al punto 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale è richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto, o, per gli eventi intervenuti dal 1° gennaio 2008 per i contratti di servizi e forniture e dal 1° maggio per quelli di lavori, sino all'attivazione delle procedure telematiche del sito regionale di cui al punto 2, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica stessa.

Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, dovrà essere iniziata e portata a conclusione dalle stazioni appaltanti utilizzando i sistemi e la modulistica in essere nei termini previsti dall'art. 7, comma 8), lettere a) e b) del Dlgs 163/06.

Che ai sensi del dlgs 163/06, art.7 comma 7, le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture di competenza degli uffici periferici del Ministero per i beni culturali aventi sede nella regione sono trasmessi dal Soprintendente per i beni Ambientali ed Architettonici avente sede nel capoluogo della regione o, su delega, dai singoli responsabili del procedimento, a questa Sezione regionale toscana secondo i termini e le modalità di cui ai punti precedenti.

Che al fine di facilitare la conservazione di dati utili alla successiva trasmissione con le procedure telematiche di cui al punto 2, sarà resa disponibile sul sito internet dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, copia della nuova modulistica di riferimento.

REGIONE TOSCANA
OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex LR 38/07 s.m.i.)

**Redazione programma annuale forniture e servizi ex art.29 L.R.38/07 e pubblicazione on line ex
3 art.10 L.R.38/07 s.m.i.**

L'osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici di cui al capo II della Legge Regionale 38/07,

VISTO

- § L'art. 29 della Legge Regionale 38/07 e s.m.i., il quale dispone che le stazioni appaltanti elaborino, unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione, un proprio programma annuale dei contratti di forniture e servizi secondo le modalità che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, sono disciplinate con atto dell'amministrazione aggiudicatrice;
- § Il comma 3 dell'art. 10 della Legge Regionale 38/07 e s.m.i., il quale prevede che il programma annuale per forniture e servizi sia pubblicato sulla pagina web dell'Osservatorio nei termini e con le modalità dettate dal regolamento di attuazione;
- § L'art. 20 del regolamento di attuazione della Legge Regionale 38/07, il quale dispone che la trasmissione del programma annuale per forniture e servizi deve essere inviato all'Osservatorio per la pubblicazione sul proprio sito web entro 20 (venti) giorni dalla data di approvazione dello stesso.

COMUNICA

- § Che ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 38/07 e s.m.i., le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.2 della stessa legge dovranno, laddove non ancora provveduto, elaborare, secondo le modalità da disciplinare con proprio atto, il programma per le forniture e i servizi a partire dalla corrente annualità (2009);
- § Che la pubblicazione del programma annuale sul sito web dell'osservatorio ai sensi dell'art.10 della L.R 38/07, pur da non ritenersi ancora obbligatoria nelle more della realizzazione del nuovo sistema informativo di cui al capo II del regolamento di attuazione, può essere assolta tramite la procedura SITAT per la pubblicazione on-line di bandi, avvisi ed esiti di gara (all'indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti), selezionando l'apposita voce all'interno della sezione "altri avvisi";
- § Che ai sensi dell'art.31 della L.R. 38/07, il programma annuale di forniture e servizi deve essere altresì pubblicato sul "profilo del committente" dell'ente;
- § Che ai sensi del comma 2 dell'art.29 della L.R. 38/07 ed in considerazione delle informazioni che l'Osservatorio prevede di richiedere con il nuovo sistema informativo, anche al fine di facilitare all'utenza la ricerca e la consultazione dei singoli contratti, il programma annuale dovrà contenere, in forma possibilmente tabulare, le seguenti informazioni:
 - Oggetto indicativo;
 - Tipologia (servizio / fornitura)
 - Cpv prevalente;
 - Luogo di esecuzione (comune);
 - Importo presunto;
 - Eventuale normativa di riferimento;
 - Eventuale strumento di programma;
 - Importo risorse finanziarie: proprie; regionali; Stato / UE; altre risorse finanziarie; Totale importo presunto
 - Previsione (mese) avvio procedura di affidamento.

Comunicati dell’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici in materia di obblighi informativi

Comunicato del Presidente del *14 dicembre 2010*

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori Ordinari e Speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 Euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 Euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010)

Il Presidente

VISTO

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il comunicato del Presidente dell’Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l’invio all’Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;
- il rinvio operato dal predetto comunicato in data 4 aprile 2008, a successive comunicazioni con le quali sarebbero state rese note le modalità di trasmissione dei dati relative alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CONSIDERATO

- Che, al fine di assicurare la vigilanza del mercato, occorre estendere la rilevazione dei dati anche alle seguenti fattispecie:

- a) contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro 150.000;
- b) contratti “esclusi” di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici;
- c) accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;
- d) contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al punto c).

COMUNICA

ferma restando la validità del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008 che disciplina il sistema di comunicazione dei dati relativi agli appalti di importo superiore a 150.00 euro,

1. Che l’invio alla Sezione centrale dell’Osservatorio, ovvero alle Sezioni regionali competenti, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto i contratti di cui al successivo punto 2), dovrà essere

assicurato mediante le apposite procedure informatiche rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome, secondo le seguenti modalità:

1.1) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> entro gennaio 2011;

1.2) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui al precedente punto 1.1). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

2. Che l'obbligo dell'invio dei dati riguarda:

2.1) i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche;

2.2) i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per gli stessi contratti non è più necessario l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011.

2.3) gli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;

2.4) i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o affidate a far data dal 1° gennaio 2011), di cui al precedente punto 2.3).

3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro di cui al precedente punto 2.1) vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso.

4. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al precedente punto 2.2), vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto; l'invio degli stessi deve avvenire - ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera b), secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.

5. Che i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti, le attività delle Centrali di committenza di cui all'art 33 del Codice dei contratti, le convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99, e le fattispecie consimili, vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula verranno rese note con successivi comunicati.

6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, che risultano affidati a far data dal 1° gennaio 2011, vanno comunicati:

6.1) se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui al precedente punto 3) e, quindi, con riferimento alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;

6.2) se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e, quindi, con riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.

7. Che ai sensi dell'articolo 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio o fornisca dati non veritieri è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa.

Alla data del 31 dicembre 2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità - elenco riassuntivo trimestrale - avvisi e conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 14 dicembre 2010, Giuseppe Brienza

Comunicato del Presidente del 04/04/2008

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari, speciali e contratti esclusi.

Il Presidente

PREMESSO

- che con precedenti comunicazioni dell'Autorità, pubblicate sulle Gazzette Ufficiali n. 257 del 2 novembre 1999, n. 293 del 15 dicembre 1999 e n. 43 del 22 febbraio 2000, sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori di importo sia inferiore sia superiore a 150.000 euro;
- che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, estendendo la vigilanza dell'Autorità anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, hanno determinato la necessità di modificare la struttura della rilevazione dei dati informativi di interesse;
- che l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 163/06, così come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 113/07, prevede la possibilità, per la Sezione centrale dell'Osservatorio, di potersi avvalere delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione dei dati informativi sui contratti pubblici;
- che occorre dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/06, estendendo la rilevazione dei dati agli ulteriori elementi informativi utili relativi ai contratti di servizi e forniture, nonché ai contratti esclusi, provvedendo contestualmente alla ridefinizione del vigente sistema di rilevazione dei dati sui contratti di lavori;
- che sussiste l'esigenza di rendere omogeneo l'intero sistema *on-line* delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel contesto della più generale razionalizzazione/integrazione di tutti i sistemi informativi esistenti e della sua integrazione con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG).

VISTO

- il comunicato dell'Autorità in data 3 aprile 2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro;
- il comunicato dell'Autorità in data 31 luglio 2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;
- il deliberato dell'Autorità in data 24 gennaio 2008 recante disposizioni attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008 e le relative istruzioni operative;
- il comunicato dell'Autorità in data 30 gennaio 2008 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici esclusi di importo superiore ai 150.000 euro.

COMUNICA

1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, dovrà essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche che

saranno rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome, secondo le seguenti modalità:

a) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui alla precedente lettera a). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

2. Che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:

a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1 maggio 2008;

b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1 gennaio 2008.

3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:

a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;

b) fase iniziale di esecuzione del contratto;

c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;

d) fase di conclusione del contratto;

e) fase di collaudo.

La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo inferiore ai 500.000 euro.

Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

f) ritardi o sospensioni nella consegna;

g) accordi bonari;

h) sospensioni;

i) varianti;

j) subappalti;

k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

4. Che l'invio dei dati di cui al punto 3, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.
5. Che i termini per l'invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto
6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 3, lettera a); l'invio degli stessi deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.
7. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovregionale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, con le modalità rese note dalle Sezioni regionali competenti in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b).
9. Che le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture di competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede nel capoluogo di Regione sono trasmessi dai responsabili delle stesse alla Sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della Sezione regionale territorialmente competente con le modalità rese note dalla stessa in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b)
10. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1 maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere.
11. Che ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione elevata fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.

Alla data del 30 aprile 2008 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro, ed il comunicato in data 8 giugno 2005 relativo alla comunicazione dei fatti specifici.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note:

a) le modalità di trasmissione dei dati relative ai contratti di lavori, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000, ed ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome;

b) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 (contratti esclusi) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome;

c) le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fatti specie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 4 aprile 2008

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Comunicato del Presidente del 24 novembre 2010

"Trasmissione dati relativi agli avvalimenti"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29-11-2010)

IL PRESIDENTE

VISTO quanto disposto dall'art. 49, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 relativamente all'obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere all'Autorità, per ciascuna gara, le dichiarazioni di avvalimento, con l'indicazione dell'aggiudicatario, per consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza e la pubblicità nel sito informatico dell'Osservatorio;

VISTA la necessità di attuare ogni forma di pubblicità prevista;

COMUNICA

che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, gli atti di avvalimento dovranno essere trasmesse all'Autorità esclusivamente mediante procedura informatica tramite accesso all'indirizzo www.avcp.it.

Le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare anche i dati sugli avvalimenti relativi alle gare espletate dal 30 luglio 2010.

Giuseppe Brienza

Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement-GPP)

COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 09/11/2010

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2010)

Il Presidente,

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2003) 302, “Politica integrata dei prodotti – sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale” parte integrante della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, tesa a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita; VISTO l’art. 1, comma 7 della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) che prevede l’attuazione di un Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN GPP) a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il punto 3.6 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN GPP) concordato tra Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 dell’8 maggio 2008, che indica le 11 categorie merceologiche rientranti nei settori prioritari di intervento per il GPP;

VISTO il punto 4 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN GPP) sopra richiamato, che individua tra gli obiettivi nazionali il raggiungimento della quota minima del 30% di Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni con oltre 15.000 abitanti che adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi; VISTO il punto 7 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN GPP) sopra richiamato, che prevede un monitoraggio annuale relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea sul GPP, COM (2008) 400, “Appalti Pubblici per un ambiente migliore” per favorire un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e delle materie prime;

VISTO il Decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, al momento relativi ai soli prodotti “ a m m e n d a n t i ” e “ c a r t a i n r i s m e ” ;

VISTA la nota dell’Autorità del 23 luglio 2010 con la quale, in considerazione delle specifiche competenze attribuite all’Autorità è stata avviata la cooperazione tra Autorità e Ministero dell’Ambiente, attraverso la partecipazione al Tavolo Permanente di consultazione sul GPP; CONSIDERATO il livello di dettaglio delle informazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente, in parte già raccolte dall’Autorità con il Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG);

RITENUTA la necessità di integrare le schede di rilevazione SIMOG con minime modifiche necessarie a completare il *set* di informazioni richiesto dal Ministero dell'Ambiente;

COMUNICA

Che a decorrere dalla data del 09 novembre 2010 le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità <http://www.avcp.it>, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si precisa che l'invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio sia per affidamenti soggetti all'obbligo di acquisizione del CIG, sia per affidamenti ordinariamente non soggetti a tale obbligo (affidamenti di importo inferiore ad €20.000 aventi ad oggetto servizi e forniture; affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 aventi ad oggetto esecuzione di lavori o opere).

Per gli affidamenti per i quali è già stato acquisito il CIG i nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle già inviate.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 19/05/2011

(Gu 19 maggio 2011 n. 115)

Il Presidente

Vista la Comunicazione della Commissione Europea Com (2003) 302, "Politica integrata dei prodotti — sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale" parte integrante della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, tesa a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita;

Visto l'articolo 1, comma 7 della legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) che prevede l'attuazione di un Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (Pan Gpp) a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il punto 3.6 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (Pan Gpp) concordato tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 107 dell'8 maggio 2008, che indica le 11 categorie merceologiche rientranti nei settori prioritari di intervento per il Gpp;

Visto il punto 4 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (Pan Gpp) sopra richiamato, che individua tra gli obiettivi nazionali il raggiungimento della quota minima del 30% di Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni con oltre 15.000 abitanti che adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi;

Visto il punto 7 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (Pan Gpp) sopra richiamato, che prevede un monitoraggio annuale relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sul Gpp, Com (2008) 400, "Appalti Pubblici per un ambiente migliore" per favorire un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e delle materie prime;

Visto il decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, al momento relativi ai soli prodotti "ammendanti" e "carta in risme";

Visto il decreto del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, relativi ai prodotti "tessili", "arredi per ufficio", "illuminazione pubblica" e "apparecchiature informatiche";

Vista la nota dell'Autorità del 23 luglio 2010 con la quale, in considerazione delle specifiche competenze attribuite all'Autorità è stata avviata la cooperazione tra Autorità e Ministero dell'ambiente, attraverso la partecipazione al Tavolo Permanente di consultazione sul Gpp;

Considerato il livello di dettaglio delle informazioni richieste dal Ministero dell'ambiente, in parte già raccolte dall'Autorità con il Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (Simog);

Comunica

Che, nelle more dell'implementazione del sistema Simog e dell'adeguamento del sistema di rilevazione delle informazioni riguardanti le fasi esecutive del contratto, a decorrere dalla data del 15 aprile 2011 le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità <http://www.avcp.it>, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2011, le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto 22 febbraio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si precisa che l'invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio per gli affidamenti soggetti all'acquisizione del codice Cig. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle già inviate.

Roma, 29 aprile 2011

Comunicato del Presidente del 21 Luglio 2010

Trasmissione dei dati relativi a soggetti che eseguono opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione

Il Presidente

VISTI l'art. 32, co. 1 lett. g) e l'art. 122, co. 8 del d. lgs 163/06, come modificati dal d. lgs 152/08;

VISTA la Determinazione dell'Autorità n. 7 del 16 luglio 2009, avente ad oggetto problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti;

CONSIDERATA la necessità di monitorare gli appalti eseguiti da privati che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire

COMUNICA

Che le amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Firmato:

Il Presidente f.f.

Giuseppe Brienza

Allegato (pdf)

Comunicato del Presidente del 21 Luglio 2010

Trasmissione dei dati relativi ad affidamenti a Cooperative sociali ex art. 5 della Legge n. 381/91

Il Presidente

VISTO l'art. 7, comma 8, del d.lgs 163/06 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio per contratti di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro dati informativi sui contratti pubblici;

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008 con il quale si definiscono le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;

VISTE le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010;

VISTO l'art 5 della legge n. 381/91 che prevede la possibilità per i soggetti aggiudicatori di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lett. b (cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle comunicazioni di dati all'Osservatorio sono preordinate al rispetto dei principi fondamentali di matrice comunitaria in materia di contratti pubblici tra i quali quelli di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e non discriminazione;

RITENUTO che la deroga prevista dall'art. 5 legge n. 381/91, deve considerarsi riferita alle procedure di affidamento, ma non ai suddetti principi comunitari

COMUNICA

- Che le stazioni appaltanti che procedono ad affidamenti ai sensi dell'art 5 della legge n. 381/91, sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici, con le seguenti modalità:
 - convenzioni di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro: secondo quanto specificato nel Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008;
 - convenzioni di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro: limitatamente alla sola acquisizione del codice CIG, fino a quando non verranno rese note con ulteriori comunicazioni le relative modalità di trasmissione dei dati.
- Che non possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 5 co. 1, legge n.381/91 per la fornitura di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, co.1, lett. a).

Il Presidente f.f.
Giuseppe Brienza

Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici

Comunicato del Presidente del 2 febbraio 2011

Il Presidente

PREMESSO

- che i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati Certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato D dello stesso decreto e trasmesso telematicamente secondo le disposizioni dei Comunicati del Presidente dell'Autorità avvenuti in data 06/07/2006 (*“Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori”*), in data 18/10/2006 (*“Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori”*) e in data 13/05/2009 (*“Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)”*);
- che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” all'art. 40, comma 3 lettera b), prevede espressamente che *«gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti»* e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;

RITENUTO

- di dover offrire agli utenti che usano il sistema informatico per il rilascio e la gestione dei Certificati un servizio adeguato alle loro esigenze sia sotto il profilo della disponibilità, sia sotto quello dell'efficienza e della semplicità d'interazione;
- di dover semplificare le attività di integrazione dei dati forniti attraverso la compilazione dei Certificati con quelli di altri sistemi informatici;

COMUNICA

1. che a decorrere dalla data del 14 febbraio 2011, i Certificati dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale Internet dell'Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato;
2. che le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno illustrate nel manuale utente anch'esso pubblicato nella medesima sezione del portale Internet dell'Autorità. Ad ogni buon conto, come nella precedente procedura, il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi del modulo digitale, dovrà produrre e sottoscrivere in duplice copia un documento conforme al richiamato allegato D – di cui una copia sarà rilasciata all'impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell'attestazione di

- qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante – ed una copia cartacea dei dati inseriti da stampare, sottoscrivere ed archiviare per eventuali successivi controlli;
3. che contestualmente all’attivazione del nuovo sistema informatico, l’attuale sistema in uso per la compilazione e l’emissione dei Certificati verrà disattivato relativamente alla possibilità di inserimento di nuovi Certificati;
 4. che tutti i Certificati nello stato di “emesso” alla data del 14 febbraio 2011 saranno disponibili nel nuovo sistema informatico per la consultazione e la stampa da parte degli utenti autorizzati;
 5. che i dati relativi ai Certificati nello stato “in preparazione” saranno disponibili sull’attuale sistema per l’eventuale completamento della procedura di rilascio, per 30 giorni lavorativi a partire dal 14 febbraio 2011, ovvero fino al 16 marzo 2011. A partire da tale data, tutti i certificati non rilasciati dovranno essere inseriti *ex novo* sul nuovo sistema;
 6. che gli utenti potranno accedere al nuovo sistema utilizzando le stesse credenziali di cui già in possesso per il rilascio dei Certificati con la precedente procedura;
 7. che le SOA (Società Organismo di Attestazione) potranno accedere in consultazione alla nuova procedura attraverso l’apposito *link* disponibile sul portale Internet nella sezione dei servizi ad accesso riservato utilizzando le credenziali già rilasciate dall’Autorità a seguito di registrazione al servizio di “Anagrafe”.

Giuseppe Brienza

Comunicato del Presidente del 8 giugno 2011

Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori pubblici - evoluzione della procedura informatica di rilascio ai sensi del DPR 207/10

PREMESSO

che i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati CEL) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell’art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all’allegato D dello stesso decreto e rasmessi telematicamente secondo le disposizioni dei Comunicati del Presidente dell’Autorità in data 06/07/2006 (“Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori”), in data 18/10/2006 (“Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori”), in data 13/05/2009 (“Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)”) ed in data 02/02/2011 (“Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori”);

che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” all’art. 40, comma 3 lettera b), prevede espressamente che «gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all’esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;

che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, all’art. 8, comma 3 lettera b) prevede che

nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici siano inseriti, tra gli altri, i dati dei CEL dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;

che il medesimo Regolamento abroga e sostituisce il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000, introducendo, per l'emissione dei CEL i modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 207/10;

RITENUTO

di dover rendere il sistema per il rilascio e la gestione dei CEL rispondente alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in premessa;

di dover allineare il sistema al nuovo Regolamento, evolvendo la procedura informatica in modo da poter gestire le informazioni aggiuntive richieste dai suddetti modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 207/10;

COMUNICA

1. a decorrere dalla data dell'8 giugno 2011, i CEL saranno emessi secondo i modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

2. la procedura informatica di rilascio dei CEL sarà modificata come di seguito descritto:

a. per i CEL emessi entro il 7 giugno 2011 il sistema produrrà la stampa conforme all'allegato D del DPR 34/2000;

b. a partire dall'8 giugno 2011 i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del DPR 207/10 se contenenti la categoria OS35 prevista dall'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; in tutti gli altri casi, i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 207/10;

c. tutti i CEL rilasciati prima dell'8 giugno 2011 secondo il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000 se contenenti lavorazioni attribuibili alla categoria OS35 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 potranno essere riemessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del DPR 207/10;

3. sarà possibile per l'utente scegliere se creare un CEL secondo il modello di cui all'allegato B o B1 del DPR 207/10, consentendo altresì la possibilità, durante tutta la fase di lavorazione fino all'emissione di un nuovo CEL, di modificare la tipologia di allegato;

4. a conclusione del periodo transitorio, l'utente dovrà utilizzare esclusivamente l'allegato B per emettere i CEL relativi agli appalti banditi secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e con riferimento alle categorie di cui all'allegato A dello stesso D.P.R. n. 207/2010;

5. le modalità di utilizzo del nuovo sistema saranno dettagliate nel manuale utente pubblicato nella pagina di accesso all'applicazione del portale Internet dell'Autorità.

Giuseppe Brienza

Comunicato del Presidente del 29 Luglio 2010

Modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni ai fini dell’inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, ovvero per l’inserimento di notizie utili nonchè per l’applicazione di sanzioni ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario)

[ERRATA-CORRIGE relativa ai modelli A e C allegati](#)

Il Presidente

Considerato che per la segnalazione all’AVCP di cause di esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici, ovvero di inadempimenti che si verificano durante la esecuzione dei lavori, vengono utilizzati dalle Stazioni Appaltanti i mod. A) e/o B) allegati alle determinazioni dell’Autorità n.10 del 06 maggio 2003 e n. 1 del 2 marzo 2005 e che essi fanno riferimento alla normativa ormai abrogata riconducibile alla legge quadro sui lavori pubblici (Legge 109/94 e ss.mm. ed ii.);

Considerato che, in mancanza di un corrispondente modello di segnalazione per i lavori, le SS.AA. per comunicare le cause di esclusione, riscontrate durante le procedure di affidamento di lavori pubblici, per cui occorre applicare la procedura sanzionatoria ex art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, utilizzano il modello C) allegato alla determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008, afferente la istituzione del casellario informatico per gli operatori economici affidatari di servizi e forniture;

Considerato che per gli operatori economici affidatari di servizi e forniture le segnalazioni all’AVCP vengono effettuate con i modelli allegati alla determinazione n. 1/2008, e precisamente con il mod. A) se riguardano cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, il mod. B) se attengono a comunicazioni per inadempimenti durante la esecuzione del contratto ovvero il mod. C) se riguardano l’attivazione della procedura sanzionatoria ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 a causa di omesso o non dimostrato possesso dei requisiti speciali;

Stante la circostanza del mutato quadro normativo che ha visto dapprima la soppressione della legge 109/94, sostituita con il codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e, successivamente, l’evoluzione del suddetto codice dei contratti che con gli ultimi provvedimenti (L. 15 luglio 2009, n. 94; D.L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 20 novembre 2009, n. 166.) risulta modificato anche all’articolo 38 in materia di requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per contrarre con le PP.AA.;

Ritenuta pertanto, la necessità di adeguare i modelli di segnalazione suddetti alle nuove disposizioni e di uniformare le modalità di segnalazioni sia per gli operatori economici che eseguono lavori pubblici che per quelli che svolgono servizi o forniture;

COMUNICA

- che per la segnalazione all'Autorità di episodi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi o forniture, che incidono sui requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, le Stazioni Appaltanti dovranno utilizzare il mod. A) allegato al presente comunicato, inviandone copia anche all'Operatore Economico segnalato;
- che per la segnalazione di inadempimenti, o comunque di notizie ritenute utili per la tenuta del casellario informatico, che si verificano durante la esecuzione del contratto di lavori, servizi o forniture pubbliche le SS.AA. dovranno utilizzare l'allegato mod B) da trasmettere in copia anche all'Operatore Economico segnalato;
- che per le segnalazioni riguardanti l'omessa o non fornita dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi da parte degli Operatori Economici, riscontrata a seguito dell'applicazione dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2008, le SS.AA. devono utilizzare l'allegato mod. C) inviandone copia anche all'Operatore Economico segnalato;
- che gli altri mod. di segnalazione allegati alle determinazioni n. 10/2003, n. 1/2005 e n. 1/2008 sono abrogati.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione sulla G.U. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, con i relativi allegati, sul sito internet dell'Autorità www.avcp.it.

Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 29 luglio 2009

Il Segretario: Maria Esposito

[ALLEGATO A](#) (aggiornato come da Errata Corrige)

[ALLEGATO B](#)

[ALLEGATO C](#) (aggiornato come da Errata Corrige)

Faq e chiarimenti utili dell'Osservatorio regionale e dell'Avcp

Chiarimenti generali in merito agli obblighi informativi e di pubblicità ex D.Lgs 163/06 e L.R. 38/07 s.m.i.

1. Chiarimenti sulla struttura di riferimento delle stazioni appaltanti per la trasmissione dei dati sui Contratti Pubblici

1.1. Ripartizione dell'ambito di competenza fra la sezione regionale (Osservatorio regionale contratti ex. Capo II L.R. 38/07) e la sezione centrale dell'Osservatorio ex art. 7 D.Lgs. 163/06.

Rientrano nell'ambito di competenza della sezione regionale toscana dell'Osservatorio sui Contratti Pubblici ex art. 7 D.Lgs. 163/06, così come dell'Osservatorio regionale sui Contratti Pubblici ex capo II della legge Regionale 38/07 s.m.i., i contratti delle stazioni appaltanti di ambito/interesse comunale, provinciale e regionale così come individuate dall'art.2 (ambito soggettivo) della citata L.R. 38/07 s.m.i.. Dette stazioni appaltanti, per la trasmissione dei dati dovranno utilizzare le procedure (Sitat; Sitat-109 e Simog-Toscana, in attesa della loro riunificazione nel nuovo "Sistema Informativo SITAT), disponibili all'indirizzo web: www.e.toscana.it/osservatoiro-contratti;

Per quanto attiene gli obblighi informativi delle "Stazioni appaltanti di ambito statale" e delle "Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale" così come individuate al punto successivo, ancorché aventi sede sul territorio regionale, è competente pertanto la sezione centrale dell'Osservatorio ex art. 7 D.Lgs. 163/06; la trasmissione dei dati dovrà avvenire in tale caso utilizzando il sistema Simog e le altre procedure previste nel sito web: www.avcp.it.

1.1.2 "Stazioni appaltanti di ambito statale" e "Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale" tenute all'invio dei dati alla Sezione centrale dell'Osservatorio.

(Fonte: AVCP) Si chiarisce che le stazioni appaltanti (o tipologie di stazioni appaltanti) assoggettate all'obbligo di trasmissione dei dati alla Sezione centrale dell'Osservatorio - qualificate nel Comunicato del Presidente dell'Autorità come "Stazioni appaltanti di ambito statale" e "Stazioni appaltanti di interesse nazionale o sovra regionale" - sono quelle ricomprese, a titolo meramente esemplificativo, nella seguente elencazione:

Stazioni appaltanti di ambito statale:

le Autorità governative centrali di cui all'art. 28 del Codice dei contratti pubblici, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri (loro uffici centrali, decentrati o periferici), la Consip, nonché il CNIPA e l'ISTAT;

le forze armate e i corpi di polizia.

Stazioni appaltanti e Enti aggiudicatori di interesse nazionale e/o sovra regionale:

gli organismi di diritto pubblico di rilievo nazionale ed i concessionari di lavori, servizi e forniture pubbliche, quali, per esempio: l'ENAC, l'ENAV, l'ANAS S.p.A., R.F.I. S.p.A., Cento Stazioni S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A., Italferr S.p.A., TAV S.p.A., nonché le società di costruzione e gestione autostradale;

gli Enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali l'INAIL, l'INPS, l'INPDAP, ecc. e altre categorie di enti pubblici di livello nazionale quali, per esempio, l'Agenzia del Territorio, del Demanio, delle Entrate e delle Dogane;

gli Enti di ricerca e sperimentazione di livello nazionale;
gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica (ENI S.p.a, SNAM RETE GAS S.p.a., S.G.M., EDISON etc.);
gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nei settori della produzione, trasporto e distribuzione dell'elettricità (ENEL S.p.a, TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.a., etc.);
gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nel campo dei servizi ferroviari (FS S.p.a., Trenitalia S.p.a. etc.);
gli enti aggiudicatori di interesse nazionale o sovraregionale nel settore dei servizi postali (Poste Italiane S.p.a. etc.);
altri soggetti quali: la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., gli Enti Parco Nazionali, le Autorità di Bacino nazionali e sovraregionali, il CNR, i Monopoli di Stato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Sviluppo Italia S.p.a., ora Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. etc.

1.2. Informazioni sul comportamento delle imprese e per l'aggiornamento del casellario delle imprese

Indipendentemente dall'ambito/interesse della stazione appaltante, e dunque anche nel caso di stazione appaltante di cui all'art.2 della L.R. 38/07, il certificato di esecuzione lavori, la relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa, nonché le comunicazioni di cui alla determinazione 1/2008 del Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici così come ogni altra informazione utile all'aggiornamento del casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici, devono essere trasmessi all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità e gli strumenti in essere, disponibili all'indirizzo www.avcp.it;

2. Chiarimenti sugli obblighi informativi in relazione alla tipologia e alla classe di importo dei contratti

2.1 contratti ordinari e speciali, contratti servizi esclusi e concessioni di lavori e servizi di importo superiore a 20mila euro per i llpp e a 40mila euro per forniture e servizi

Tutti i contratti e le concessioni in oggetto sono tenuti alla richiesta del Codice Identificativo gara (CIG) e, nel caso di importo superiore ai 40mila euro, anche alla relativa contribuzione secondo le disposizioni annuali dell'AVCP.

Sono allo stato esclusi dall'obbligo di richiesta Cig ai fini della tracciabilità:

Sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006;
- i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006”;

- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto).

2.2 contratti, ordinari e speciali, di importo superiore a 150mila euro

La trasmissione delle informazioni sui contratti, ordinari e speciali, di importo superiore a 150mila euro di cui all'art. 7, comma 8, D.Lgs 163/06, è disciplinata dai seguenti comunicati:

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici: 4 aprile 2008;

Osservatorio Regionale Contratti – sezione regionale: 30 ottobre 2008 e 8 gennaio 2009.

Ad essi si rimanda anche in merito alla distinzione fra i contratti di lavori aggiudicati in data antecedente ed in data successiva al primo maggio 2008.

In relazione alla *comunicazione degli stati di avanzamento dei contratti ordinari di importo compreso fra 150mila euro e 500 mila euro*, si specifica che, non essendo prevista dalla normativa regionale, come invece in quella nazionale (art.7 comma 8 D.Lgs.163/06), alcuna distinzione in merito, le informazioni relative alla fase dello stato di avanzamento dovranno essere trasmesse all'Osservatorio Regionale anche per i contratti di importo compreso fra 150 e 500 mila euro. Anche per tale adempimento l'obbligo, che potrà essere limitato ai soli contratti che prevedono impiego di manodopera, è previsto solo a partire dall'avvio del nuovo sistema informativo di cui al Capo II del regolamento di attuazione della L.R.38/07.

2.3 Comunicazioni contratti speciali ex titolo III D.Lgs. 163/06

Non essendo prevista dalla normativa regionale alcuna distinzione in merito, le informazioni relative alle fasi successive all'aggiudicazione dei contratti cd. "speciali", escluse ai sensi del comma 8 art.7 del D.Lgs. 163/06, dovranno essere trasmessi all'Osservatorio Regionale ai sensi della L.R.38/07.

Anche per tale adempimento l'obbligo, che potrà essere limitato ai soli contratti che prevedono impiego di manodopera, è previsto solo a partire dall'avvio del nuovo sistema informativo di cui al Capo II del regolamento di attuazione della L.R.38/07.

2.4 contratti esclusi ex art. 19,20,21,22,23,24,25,26

Gli obblighi sono disciplinati dai comunicati dell'AVCP 14 dicembre 2010 e dell'Osservatorio Regionale (28 dicembre 2010 e successiva integrazione 1 marzo 2011).

2.5 contratti ordinari e speciali di importo inferiore a 150mila euro e superiore a 40mila per lavori ed a 20mila per forniture e servizi;

Gli obblighi sono disciplinati dai comunicati dell'AVCP 14 dicembre 2010 e dell'Osservatorio Regionale (28 dicembre 2010 e successiva integrazione 1 marzo 2011).

2.6 contratti ordinari, speciali ed esclusi con impiego di manodopera ex art. 11 regolamento L.R. 38/07 di importo superiore a 40mila per lavori ed a 20mila per forniture e servizi;

I contratti oltre la soglia indicata, e dunque compresi i contratti di importo inferiore a 150mila euro di cui al punto precedente, in cui è previsto l'impiego della manodopera secondo le indicazioni dell'art.11 del regolamento della L.R.38/07 s.m.i., con l'avvio del nuovo sistema sono soggetti alla trasmissione delle informazioni relative alla sezione "regolarità e sicurezza del lavoro" dell'Archivi dei Contratti Pubblici, previste dallo stesso regolamento (vedi sezione III e allegato B);

2.7 contratti ordinari e speciali di importo inferiore a 40mila per lavori ed a 20mila per forniture e servizi;

Per tali tipologie di contratti non sussistono obblighi di comunicazione ulteriori alla richiesta Cig. Fanno eccezione gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.13 del regolamento di attuazione della L.R.38/07 per i soli contratti in cui sia previsto impiego di manodopera ai sensi dell'art.11 dello stesso regolamento.

2.8 contratti delle Centrali di Committenza;

Gli obblighi sono disciplinati dai comunicati dell'AVCP 14 dicembre 2010 e dell'Osservatorio Regionale (28 dicembre 2010 e successiva integrazione 1 marzo 2011).

2.9 contratti per beni culturali ex art. 204 D.Lgs. 163/06

Ai sensi dell'art.204 D.Lgs. 163/06, la lettera di invito e l'elenco degli operatori invitati per Contratti relativi a Beni Culturali deve essere trasmessa all'Osservatorio centrale che, nel caso della lettera di invito, ne darà pubblicità sul proprio sito informatico che sarà istituito con il regolamento di attuazione del Codice.

La procedura Sitat per la pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti, disponibile all'indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti, è altresì fruibile per la pubblicazione, pur non obbligatoria, della lettera di invito nella sezione "altri avvisi".

2.10 Contratti di concessione di lavori pubblici e servizi

Sino a diversa eventuale comunicazione da parte dell'AVCP, le concessioni di lavori e servizi sono soggette alla sola richiesta (ed eventuale relativa contribuzione) del C.I.G. e non quindi alle comunicazioni all'Osservatorio di cui all'art.7 D.Lgs. 163/06.

In merito l'AVCP ha infatti chiarito quanto segue:

"le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità del 24 gennaio 2008 concernente il sistema di riscossione SIMOG si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 163/2006, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. Ne deriva che le stazioni appaltanti, anche nel caso di indizione di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, risultano obbligate all'acquisizione del numero gara/CIG ed al versamento della relativa contribuzione all'Autorità.

Con riferimento alle concessioni di servizi, l'Autorità ha già chiarito nelle istruzioni operative relative alla contribuzione in fase di gara, che anche tale fattispecie è da assoggettare all'obbligo della richiesta del numero Gara/CIG e della relativa contribuzione.

La trasmissione dei dati relativi alle fattispecie in questione da parte delle stazioni appaltanti rimane tuttavia subordinata alla predisposizione di specifiche schede informative da trasmettere - con le modalità che saranno successivamente rese note dall'Autorità - secondo quanto previsto dal comunicato del Presidente in data 4 aprile 2008 sulla trasmissione dei dati dei contratti pubblici."

Non rientrando peraltro tali tipologie di contratto nell'ambito oggettivo di cui all'art.1 delle L.R.38/07 non sussiste per essi alcun obbligo informativo all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della norma regionale.

Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità

Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio

Gli obblighi di pubblicità sulla pagina web dell'osservatorio di cui all'art.10 della L.R.38/07 comma 1 e comma 3 lettere b), c), d) e) ed f) ed inoltre gli obblighi di pubblicità sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.6/4/01 previsti dal D.Lgs.163/06 sono assolti tramite la procedura SITAT disponibile all'indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti con le modalità di cui alle relative istruzioni disponibili allo stesso indirizzo.

Sino all'avvio del nuovo sistema informativo di cui di cui al Capo II del regolamento di attuazione della L.R.38/07, le pubblicazioni richieste ai sensi del solo art.10 L.R.38/07 si intendono non ancora obbligatorie.

Importo bandi di gara

I bandi di gara sono pubblicati sulla pagina web dell'osservatorio ai sensi dell'art.10 della L.R.38/07 comma 1 indipendentemente dall'importo previsto a base di gara, ancorché non obbligatoriamente sino all'avvio del nuovo sistema informativo.

Pubblicazioni sul "sito dell'osservatorio" ai sensi del D.Lgs.163/06

Il "sito dell'Osservatorio" in varie parti richiamato dal D.Lgs. 163/06 per gli obblighi di pubblicità, si intende riferito all'apposita sezione del sito dell'AVCP che sarà istituito con il regolamento di attuazione al D.Lgs.163/06 non ancora vigente. Tali obblighi di pubblicità (ma non nel caso di trasmissione delle informazioni all'Osservatorio centrale / AVCP) si intendono peraltro al momento non sussistere.

Pubblicazione Esiti affidamenti

La normativa, statale (D.Lgs.163/06, artt.66,122,124) e regionale (L.R.38/07 art.10), prevede l'obbligo della pubblicità on line (assolta tramite pubblicazione sul sito web dell'Osservatorio) degli esiti di tutte le procedure di appalto, ivi compresi quelle concernenti le procedure negoziate, gli accordi quadro e gli affidamenti di servizi di progettazione e di direzione dei lavori.

In attesa di una adeguamento del regolamento della legge regionale (DPRF 45/08) alle disposizioni del regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/06 che esclude da tale obbligo gli affidamenti diretti di importo inferiore a 20 mila € per forniture e servizi ed a 40mila € per lavori pubblici, l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'osservatorio ai sensi dell'art.10 della L.R. 38/07 è attualmente sospeso.

Programma triennale lavori pubblici

La trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici ai fini della pubblicazione sulla pagina web dell'Osservatorio regionale ai sensi dell'art.10 comma 3 lett.a) L.R. 38/07 e dell'art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/06, avviene con la nuova procedura Sitat SA.

Programma annuale forniture e servizi

La pubblicazione del programma annuale per contratti di forniture e servizi - redatto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art.29 della L.R. 38/07 - sul sito web dell'osservatorio ai sensi dell'art.10 della L.R 38/07, avviene con la nuova procedura Sitat SA sulla base di uno schema provvisorio in attesa della definizione ufficiale dello stesso in condivisione con quello atteso dal Ministero delle Infrastrutture previsto dal nuovo regolamento del D.Lgs.163/06.

Altri avvisi

Ogni altro avviso di cui sia previsto obbligo di pubblicazione on-line ai sensi del D.Lgs. 163/06 e della L.R.38/07 potrà essere pubblicato utilizzando la nuova procedura SITAT SA all'indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti, selezionando l'apposita voce all'interno della sezione "altri avvisi".

Schema di riepilogo degli obblighi di pubblicità

avviso/bando	rif.normativo	soglia	condizione
Programma triennale lavori pubblici	dlgs.163/06, art.128 comma 11; lr 38/07 art.10 comma 3	singolo intervento importo >100mila per la legge nazionale, senza importo per la regionale	
Programmi annuali forniture e servizi	lr 38/07 art.10 comma 3		
Preventiva pubblicazione avviso pubblico di affidamento contratti pubblici esclusi	lr 38/07, art.3 comma 2,4	obbligatorio oltre soglia comunitaria, di norma anche sotto soglia	
Avviso di preinformazione	dlgs.163/06, art.63 comma 7, art.122 comma 2, lr 38/07 art.10 comma 1	oltre soglia comunitaria, valore complessivo per forniture e servizi >750mila euro; senza valore complessivo per lavori; facoltativo sotto soglia	obbligatorio solo se si intende avvalersi della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte
Avviso procedura ristretta semplificata	dlgs.163/06, art.123 comma 2, , lr 38/07 art.10 comma 1	inferiore a 750mila	se esercitano la facoltà di ricorrere alla procedura ristretta semplificata
Lettera di invito procedura negoziata beni culturali	dlgs 163/06, art.204	importo inferiore a 500mila euro	solo beni culturali
Invito e manifestazione di interesse	art.27, 125, e altri D.Lgs 163/06		
Elenchi di operatori economici	dlgs 163/06, art.123 comma 13, 125 comma 11 et al.		
Bandi di gara di concessioni lavori pubblici	dlgs 163/06, art.144		
Bandi di gara finanza di progetto	dlgs 163/06, art.153		
Bandi di gara contratti pubblici	dlgs.163/06, art.64, art.66 comma 7, lr 38/07 art.10 comma 3		
Bandi di gara accordo quadro	dlgs.163/06, art.64, art.66 comma 7, lr 38/07 art.10 comma 3		
Bandi di gara servizi di progettazione	dlgs.163/06, art.164, comma 2, lr 38/07 art.10 comma 3		
Bando relativo alle concessioni di lavori pubblici	dlgs.163/06, art.144		
Affidamento servizi di progettazione	lr 38/07 art.10 comma 3		

Affidamento servizi di direzione dei lavori	lr 38/07 art.10lr 38/07 art.10 comma 3		
Bandi di gara dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici	dlgs.163/06, art.149 e art.150		
Avviso di postinformazione contratti pubblici	dlgs.163/06, art.65, art.66 comma 7, art.122 e 124; lr 38/07 art.10 comma 1	Tutti i contratti ad esclusione affidamenti diretti ex art.125 D.Lgs.163/06 oltre soglia 20mila €forniture e servizi e 40mila€llpp, senza impiego manodopera	contratto pubblico o accordo quadro
Avviso di conclusione accordo quadro	dlgs.163/06, art.65, art.66 comma 7, art.122 e 124; lr 38/07 art.10 comma 1		
Avviso convocazione conferenza dei servizi	dlgs.163/06, art.168 comma 3		

Faq dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Link: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ>

Elenco FAQ

[Contributi in sede di gara](#)

[Obblighi informativi verso l'Autorità](#)

[Tracciabilità dei flussi finanziari](#)

Classificazioni di Contratti utili alla determinazione degli obblighi informativi

Individuazione della soglia di importo

Ai fini dell'individuazione della soglia di euro 150.000 cui riferirsi per verificare l'insorgenza o meno dell'obbligo dell'invio dei dati sui contratti secondo quanto specificatamente previsto dal quale importo rileva?

L'importo di cui al comma 1 del comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 aprile 2008, (ex articolo 7, comma 8 del codice dei contratti) è da riferire al valore stimato del singolo contratto (importo a base di gara al netto dell'IVA ma comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza). Per analogia allo stesso criterio ci si riferisce per le soglie di importo dei 20 mila €(contratti forniture e servizi) e 40mila (lavori pubblici)

Fattispecie di contratti per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità

Sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006;
- i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006”;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente • l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto).

Contratti di servizi esclusi

TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 16.

Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)

....

Art. 17.

Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

....

Art. 18.

Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

...

Art. 19.

Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:

a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;

e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse

beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Art. 20.

Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.

Art. 21.

Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B (art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.

Art. 22.

Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

...

Art. 23.

Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)

...

Art. 24.

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)

...

Art. 25.

Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)

...

Art. 26.

Contratti di sponsorizzazione

(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)

Allegato II A

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC [1]	Numero di riferimento CPV (Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007, in G.C.E. 15 marzo 2008 n. L 74/1, da applicare dal 15/09/2008)
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6) e da 51000000-9 a 51900000-1
2	Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (eccetto 71235), 7512, 87304	da 60100000-9 a 60183000-4 (escluso 60160000-7, 60161000-4, 6022000-6) e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 60410000-5 a 60424120-3 (escluso 60411000-2, 60421000-5) e 60500000-3 da 60440000-4 a 60445000-9
4	Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea	71235, 7321	60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3]	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66620000-3 [3]
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 (escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4
8	Servizi di ricerca e sviluppo [4]	85	da 73000000-2 a 73436000-7 (escluso 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 79210000-9 a 79223000-3
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6
11	Servizi di consulenza gestionale [5] e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0 da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8
13	Servizi pubblicitari	871	da 79341000-6 a 79342200-5 (escluso 79342000-3 e 79342100-4)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle	874, da 82201 a	da 70300000-4 a 70340000-6, e da

	proprietà immobiliari	82206	90900000-6 a 90924000-0
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 79800000-2 a 79824000-6 da 79970000-6 a 79980000-7
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi	94	da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3) da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0

[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.

[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali

[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.

Allegato II B

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV (Codici aggiornati al Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007, in G.C.E. 15 marzo 2008 n. L. 74/1, da applicare dal 15/09/2008)
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 98340000-8 a 98341100-6
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	da 60200000-0 a 60220000-6
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e 98361000-1
21	Servizi legali	861	da 79100000-5 a 79140000-7
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale [1]	872	da 79600000-0 a 79635000-4 (escluso 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (tranne 87304)	da 79700000-1 a 79723000-8
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80100000-5 a 80660000-8 (escluso 80533000-9 80533000-9 , 80533100-0 80533100-0, 80533200-1 80533200-1
25	Servizi sanitari e sociali	93	9611000-0, e da 85000000-9 a 85323000-9 85323000-9 (escluso 85321000-5 85321000-5 e 85322000-2 85322000-2
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 79995000-5 a 79995200-7, e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2, 92231000-9,

			92232000-6)
27	Altri servizi		
[1] Esclusi i contratti di lavoro.			

**Contratti di servizi che prevedono impiego diretto di manodopera
ex art.11 regolamento attuazione L.R.38/07**

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC [1]	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000-6 a 50884000-5 (escluso da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6) e da 51000000-9 a 51900000-1
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 79300000-7 a 79330000-6, e 79342310-9, 79342311-6
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 71000000-8 a 71900000-7 (escluso 71550000-8) e 79994000-8
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 90900000-6 a 90924000-0
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94	da 90400000-1 a 90743200-9 (escluso 90712200-3) da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6 50243000-0
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 98340000-8 a 98341100-6
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	da 60200000-0 a 60220000-6
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	da 63000000-9 a 63734000-3 (escluso 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, e da 63727000-1, a 63727200-3), e 98361000-1
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (tranne 87304)	da 79700000-1 a 79723000-8
25	Servizi sanitari e sociali	93	9611000-0, e da 85000000-9 a 85323000-9 85323000-9 (escluso 85321000-5 85321000-5 e 85322000-2 85322000-2
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 79995000-5 a 79995200-7, e da 92000000-1 a 92700000-8 (escluso 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
27	Altri servizi		

Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP)

Spese di sviluppo e di gestione

**Gruppo di Lavoro ITACA
Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Aggiornamento 14 novembre 2011



**Dipartimento per la programmazione il coordinamento
della politica economica**

IN QUALI CASI SI DEVE RICHIEDERE IL CODICE UNICO DI PROGETTO – CUP

1. L'articolo 11 della legge 143/2011 stabilisce che il CUP deve essere richiesto per ogni progetto d'investimento pubblico e non indica un tetto minimo di spesa. La stessa legge dà mandato al Comitato per la Programmazione Economica – CIPE – di stabilire le regole di applicazione della stessa norma.
2. Il CIPE, con una serie di delibere, visionabili tutte sul sito del CUP (http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/), detta le regole che stabiliscono chi deve richiedere il CUP per le diverse tipologie di progetti d'investimento pubblico.
3. La legge n. 136 /2011 e s.m.i. prevede all'art. 3:
 - comma 1: "...la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva ..."
 - comma 5: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante **e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)**. In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche

e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento;

all'art. 6:

- comma 2: "... l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5."

L'alternativa indicata dalla norma "CUP o CIG" si è resa necessaria perché alcune spese di investimento che vengono prima di una gara d'appalto (es. gli espropri) potrebbero avere solo il CUP e non il CIG, che viene richiesto solo successivamente, all'atto della gara.

Viceversa, per le spese di funzionamento (come l'appalto per i servizi di pulizia) si può indicare solo il CIG e non il CUP, che non può essere richiesto per questo tipo di interventi.

TIPOLOGIE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

Rientrano nei "progetti di investimento pubblico" i seguenti tipi di interventi¹:

- **lavori pubblici** (per la manutenzione ordinaria si tratta di una facoltà del soggetto, non di un obbligo), anche se finanziati esclusivamente con risorse private (con operazioni di finanza di progetto),

- concessione di **incentivi a unità produttive**,

- concessione di **aiuti a soggetti diversi da unità produttive** (esempio: aiuti ai privati per la manutenzione o il recupero del patrimonio infrastrutturale abitativo);

- progetti di **formazione** (realizzabili – come *natura* - sia tramite incentivi alle imprese, sia come acquisto di servizi da imprese di formazione, sia come produzione di servizi, nel caso di realizzazione in proprio);

- progetti di **ricerca** (anche questi realizzabili – come *natura* - sia tramite incentivi alle imprese, sia come acquisto di servizi da centri di ricerca privati, sia come produzione di servizi, nel caso il soggetto responsabile provveda direttamente).

Per i progetti di ricerca e di formazione realizzati da soggetti pubblici deve essere richiesto il CUP anche se finanziati esclusivamente con risorse private;

- progetti di **ammodernamento della strumentazione della Pubblica Amministrazione** (realizzabili – come *natura* - sia come acquisto di beni, sia come acquisto di servizi da imprese private, sia come produzione di servizi, nel caso il soggetto responsabile provveda direttamente);

- acquisto di **beni "durevoli"** (esempio: l'acquisto di brevetti o di software; in genere i beni che vanno registrati a patrimonio dell'Ente acquirente: la natura da usare è "acquisto di beni");

¹ Ove necessario, cioè quando le tipologie di progetto di investimento pubblico non coincidono con la classificazione per natura utilizzata dal sistema CUP, accanto alla suddetta tipologia è indicata anche la natura da indicare nel corredo informativo del CUP, all'atto della richiesta del codice.

- produzione e acquisto di **servizi finalizzati allo sviluppo** (oltre quelli già citati per i casi di formazione e ricerca: ad esempio la realizzazione di manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico di una zona o alla promozione dei suoi prodotti alimentari);
- acquisto di **partecipazioni azionarie** o partecipazione a operazioni di **aumento di capitale**.

SVILUPPO E GESTIONE

Di seguito alcune riflessioni su cosa si intende con “*interventi di gestione*” e con “*interventi di sviluppo*” (ovvero “*progetti di investimento pubblico*”), ai fini dell’applicazione delle leggi n.3/2003 e, anche, n.136/2010 (come modificata dalla legge n.217/2010), presentando alcuni esempi dei primi e dei secondi.

1. Una prima riflessione rilevante va centrata sul fatto che la distinzione suddetta deve tener presente che:

- un **intervento di sviluppo**, cioè un “progetto di investimento pubblico”, può comprendere anche “spese di gestione” o “spese di parte corrente” (esempio: compensi a personale),
- e un **intervento di gestione o di funzionamento** può comprendere anche “spese in conto capitale” (esempio: sostituzione di un computer per rottura del disco fisso).

Quindi **occorre sempre “osservare” non tanto la spesa ma il suo obiettivo, il contesto in cui si inquadra**, e desumere se detta spesa costituisce, o fa parte, di un progetto di investimento pubblico. E, quindi, se va indicato il CUP sui documenti ad essa relativi.

2. Per l’area dello **sviluppo**, l’iniziale definizione CIPE di “progetto di investimento pubblico” (di cui alle delibere n.143/2002 e n.34/2010) ha subito delle integrazioni, per cui attualmente l’obbligo di richiesta e uso del CUP è esteso, ad esempio, anche ai seguenti casi:

- quando le risorse finanziarie derivino anche da concessioni (esempio: lavori pubblici realizzati con operazioni di finanza di progetto pura),
- quando le attività di ricerca svolte, ad esempio, dal Università e Istituti di ricerca siano finanziate, anche integralmente, da privati o quando la formazione interessi persone non iscritte ai corsi di laurea, o siano finanziate o cofinanziate con fondi UE.

Le **spese che rientrano nell’area dello sviluppo** sono quindi quelle che:

- in genere, fanno capo a progetti di investimento pubblico,
- in particolare, ad esempio:
 - a. apportano miglioramenti funzionali o strutturali all’Ente che ha deciso di realizzarli, e alla sua capacità di produrre servizi;
 - b. aumentano il patrimonio dell’Ente interessato o del Paese;
 - c. sono finanziate con risorse comunitarie o con fondi FAS;
 - d. sono realizzate con risorse finanziarie derivanti da concessioni (esempio: lavori pubblici realizzati con operazioni di finanza di progetto “pura”).

Le spese che **rientrano nell’area della gestione** sono quelle occorrenti a consentire il funzionamento “ordinario” dell’Ente e che non rientrano in “progetti di investimento pubblico”.

Alcuni esempi di “spesa di sviluppo”

Di seguito un elenco esemplificativo di spese che in genere *rientrano in* progetti di investimento pubblico, o *costituiscono* progetti di investimento pubblico:

- acquisizione di terreni (esclusi i trasferimenti fra Enti),
- acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture scolastiche,
- acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture telematiche,
- acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi,
- acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di bonifica ambientale e di sistemazione di verde pubblico, compresa la demolizione di strutture più o meno disastrose o inquinanti,
- acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, realizzate a scomuto,
- acquisizione e manutenzione straordinaria di macchinari e attrezzature tecnico scientifiche,
- acquisizione e manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature,
- acquisizione e manutenzione straordinaria di hardware,
- acquisizione, realizzazione e manutenzione straordinaria di software, ivi compreso quello relativo alla firma digitale,
- acquisizione e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto,
- acquisizione e manutenzione straordinaria di mobili e arredi, comprese tende e simili,
- acquisizione e manutenzione straordinaria di dotazioni scolastiche (tipo lavagne multimediali, strumenti musicali ecc),
- acquisizione di opere artistiche,
- acquisizione di opere d’ingegno, brevetti, diritti d’autore e diritti reali di godimento,
- acquisizione e mantenimento di certificazioni ISO,
- acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche o private,
- acquisto di corsi di formazione esternalizzata,
- realizzazione di corsi di formazione, tipo i “percorsi alternativi sperimentali, PAS”,
- spese per l’organizzazione manifestazioni e convegni (che abbiano finalità di sviluppo),
- studi, consulenze e indagini finalizzate alla realizzazione di un progetto d’investimento.

Alcuni esempi di spese di gestione

Di seguito un elenco esemplificativo di spese che in genere non rientrano in progetti di investimento pubblico:

- acquisto di buoni pasto o del servizio mensa,
- acquisto di cancelleria,
- acquisto giornali, riviste e pubblicazioni (queste ultime se non rientranti fra i costi di un progetto di sviluppo),
- acquisto di materiale di consumo, ad esempio per le pulizie, carburanti e lubrificanti,
- acquisto di materiale elettrico o ferramenta,
- acquisto di servizi di pulizia, di gestione calore, di smaltimento rifiuti, di traslochi e di facchinaggio,
- acquisto di servizi di gestione di tesoreria, di copertura assicurativa,
- acquisto di servizi di frazionamento catastale (se non rientranti fra i costi di un progetto di sviluppo),
- acquisto di servizi per il trasporto di alunni o di persone disabili,
- acquisto beni per elezioni o referendum,
- pagamento di utenze, spese postali, imposte e tasse,

- trasporto e smaltimento di materiali di risulta (quando non finanziati con fondi comunitari o con fondi FAS e non rientranti in progetti di investimento pubblico),
- spese di rappresentanza,
- spese per organizzazione di manifestazioni o convegni rientranti nell'attività istituzionale dell'Ente, non facenti capo a progetti di sviluppo e comunque non finanziate con fondi comunitari, compreso l'acquisto di coppe e targhe,
- spese per viaggi di istruzione (quando non finanziati con fondi comunitari o con fondi FAS e non rientranti in progetti di investimento pubblico),
- interventi assistenziali,
- spese per spacci aziendali, convenzioni con centri sportivi o culturali,
- spese per indennità per cause di servizio o situazioni di bisogno,
- pubblicità (solo se finalizzata a far conoscere l'attività istituzionale dell'Ente e non collegata a uno specifico progetto di investimento pubblico), ivi comprese fornitura e stampa di servizi fotografici,
- compensi per commissioni di concorso (se non rientranti fra i costi di un progetto di investimento pubblico),
- spese di missione (se non rientranti fra i costi di un progetto di investimento pubblico),
- spese per studi, consulenze e indagini finalizzati ad attività di supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Ente (salvo il caso di spese connesse ad attività di miglioramento delle prestazioni o di innovazione di processi o prodotti),
- manutenzione ordinaria di immobili², di automezzi (compreso il cambio gomme), macchinari, di attrezzature tecnico scientifiche,
- noleggi, locazioni e simili (se non rientranti fra i costi di un progetto di investimento pubblico),
- spese per patrocinio legale (se non rientranti fra i costi di un progetto di investimento pubblico)
- attività part time a favore degli studenti (ex lege 390/91),
- spese per corsi di recupero,
- spese per iniziative e attività culturali gestite dagli studenti (se non finalizzate ad uno specifico progetto di sviluppo),
- programmi di mobilità e scambi culturali relativi agli studenti.

CHI DEVE RICHIEDERE IL CODICE: REGOLE GENERALI

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che – a seconda della loro natura, come di seguito specificato – possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.

Sono quindi soggetti responsabili della richiesta del CUP:

- a. nel caso della realizzazione dei lavori pubblici: le stazioni appaltanti, ad eccezione dei casi di:
 - infrastrutture realizzate con operazioni di finanza di progetto, per cui detta responsabilità spetta ai concessionari;
 - opere realizzate a scomputo senza ricorrere a gare di evidenza pubblica, per le quali detta responsabilità spetta al Comune nel cui territorio si realizzano tali opere;

² Per la manutenzione ordinaria di immobili il sistema CUP è comunque in grado di rilasciare un codice, se l'utente è interessato a richiederlo. Non si tratta di spesa di sviluppo, e quindi non c'è obbligo di richiesta e di uso del CUP.

- b. nel caso della concessione di incentivi a unità produttive: i soggetti pubblici cui spetta la competenza per la concessione delle risorse pubbliche; ove tale funzione risulti delegata ad altri soggetti anche privati, la responsabilità della richiesta del CUP si trasferisce a questi ultimi;
- c. nel caso della concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della concessione delle risorse pubbliche;
- d. nel caso dell'acquisto di beni: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;
- e. nel caso dell'acquisto di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;
- f. nel caso della realizzazione di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici che realizzano il progetto, con le precisazioni di seguito indicate:
- per i *progetti di formazione* realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di formazione sia realizzato da strutture private, la natura del progetto rientra in quella di “acquisto di servizi” e il relativo CUP va richiesto dall’Amministrazione o dall’Ente pubblico cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di “organismi di diritto pubblico”; gli istituti scolastici devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati alla utenza “interna”, dovendolo invece richiedere comunque se finanziati anche con fondi comunitari; gli istituti universitari devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea e/o finanziati anche con fondi comunitari o convenzioni stipulate con Enti esterni, pubblici o privati;
 - analogamente, per i *progetti di ricerca* realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di ricerca sia realizzato da strutture private, la natura del progetto diviene “acquisto di servizi” o “concessione di incentivi” e il relativo CUP va richiesto dal soggetto cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche, come sopra definito; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, per norma, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di “organismi di diritto pubblico”;
- g. per l'acquisto di partecipazioni azionarie e per conferimenti di capitale: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di “organismi di diritto pubblico”.

CHI DEVE RICHIEDERE IL CODICE: ESEMPI PER CASI PARTICOLARI

1. PROGETTI RIENTRANTI NELL’OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

Premesso che l'obbligo, previsto dalla delibera n. 143/2002, di richiedere il CUP per tutti i progetti ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, è esteso a tutti i fondi comunitari e che la normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia, si precisa quanto segue:

per i progetti rientranti nell'Obiettivo Cooperazione Territoriale europea, premesso che a ciascun contributo concesso corrisponde un progetto, occorre distinguere due casi a seconda del beneficiario del contributo:

a. i contributi sono erogati a Enti pubblici (Comuni, Comunità montane ecc): il CUP è chiesto dall'Ente;

b. i contributi sono erogati a soggetti privati: in questo caso i CUP (tanti quanti sono i soggetti privati) vanno richiesti dall'autorità di gestione, se italiana, o, altrimenti, dall'ente pubblico che coordina il programma per la parte italiana.

2. PROGETTI DI RICERCA REALIZZATI DA PIU' PARTNER

Per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più *partner*, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti "unici e indivisibili", quali quelli realizzati con personale di un *partner* e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di "programmi" composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura ("concessione di incentivi" o "produzione e acquisto di servizi");

per quanto riguarda i progetti realizzati da uno o più *partner* e finanziati esclusivamente dalla Commissione europea, o altri Enti esteri, la richiesta dei CUP rientra nella responsabilità del *lead partner* italiano o della struttura di coordinamento italiana; nel caso non vi siano *lead partner* o struttura di coordinamento italiani, la responsabilità ricade sui soggetti che realizzano i progetti, anche se privati.

3. LAVORI REALIZZATI DA PRIVATI CON FINANZIAMENTI PUBBLICI

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ecc. **realizzati da Enti privati** (quali Confessioni religiose) con finanziamenti pubblici - totali o parziali -.

Il "soggetto responsabile" della richiesta del CUP in questi casi è:

- l'Ente privato ove sia tenuto, per realizzare il progetto, a ricorrere a una gara a evidenza pubblica per la scelta dell'impresa; in questo caso la natura del progetto (da indicare in fase di trasmissione del corredo informativo del codice) è "REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)";

- il soggetto pubblico finanziatore ove non sia valida la condizione precedente; in questo caso la natura del progetto (da indicare in fase di trasmissione del corredo informativo del codice) è "CONCESSIONE DI AIUTI A SOGGETTI DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE".

Quanto sopra vale anche nel caso che l'intervento in questione sia finanziato da più Enti pubblici, ciascuno dei quali dovrà quindi richiedere il CUP per il suo progetto di "concessione di aiuto". Nel campo "nome infrastruttura interessata dal progetto" entrambi gli enti indicheranno la stessa opera;

nel campo “denominazione del beneficiario” apparirà lo stesso nominativo; i due progetti dovranno essere collegati via CUP Master.

4. OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI CONCESSIONE

Nel caso di progetti d'investimento pubblico consistenti in opere di urbanizzazione realizzate, anche in parte, a scomputo di oneri di concessione il CUP deve essere richiesto poiché si tratta di progetti che, sebbene finanziati direttamente da soggetti privati, implicano comunque il coinvolgimento di risorse pubbliche in quanto comportano un mancato introito per l'Amministrazione.

La responsabilità della richiesta del codice, come previsto al punto 1 dell'allegato 1 della delibera CIPE n. 54/2010, ricade sull'Amministrazione concedente che, in sostanza, affida direttamente l'esecuzione dei lavori al soggetto che li deve eseguire sulla base della concessione. Qualora però, per la realizzazione di dette opere, si debba ricorrere a procedure di gara ad evidenza pubblica, la responsabilità della richiesta del CUP è in testa alla stazione appaltante.